

Allegato “LA VALUTAZIONE PROFILATA DEL RISCHIO CREDITIZIO”

In un’ottica di sana e prudente gestione, la normativa (europea e nazionale)¹ prevede che la Banca valuti adeguatamente il rischio di credito in relazione a finanziamenti o altre esposizioni (es. garanzie, fidejussioni, ecc.), sia al momento della concessione di un affidamento sia successivamente, durante il monitoraggio del rapporto o in caso di eventuali sconfinamenti dei conti correnti accessi presso il Gruppo MPS.

A tal proposito viene effettuata una valutazione del rischio di credito anche nell’interesse del consumatore, con l’obiettivo di assicurare che il finanziamento richiesto sia sostenibile nel tempo. A tale scopo si utilizzano anche sistemi di *Early Warning Detection*, che consentono di individuare in modo tempestivo eventuali segnali di deterioramento della situazione economico-finanziaria del cliente.

Grazie all’impiego di algoritmi decisionali, la valutazione del merito creditizio assume un elevato valore predittivo, offrendo una stima più robusta della sostenibilità delle obbligazioni finanziarie in capo al cliente. Si tiene conto sia dell’impatto del nuovo affidamento sulla situazione finanziaria complessiva del cliente (c.d. *affordability*), sia delle eventuali conseguenze di possibili eventi negativi sulla sua capacità di rimborso rispetto agli affidamenti complessivi (c.d. *sensitivity*).

Particolare attenzione è riservata alla sostenibilità finanziaria del debito, anche per evitare situazioni di sovraindebitamento, attraverso un’analisi articolata del reddito, analizzando informazioni pertinenti e aggiornate relative alla situazione economica e finanziaria del cliente, quali:

- dati forniti direttamente dal cliente oppure ricavati da documenti come dichiarazioni fiscali, bilanci o altra documentazione che potrà eventualmente essere richiesta in fase di istruttoria;
- il reddito percepito, le spese sostenute, eventuali altri debiti in corso;
- altre informazioni ricavabili dai rapporti, anche cointestati, intrattenuti presso la Banca o altre Società del Gruppo, autonomi Titolari del Trattamento (es. movimenti di conto corrente in un arco temporale adeguato, causali dei bonifici) e, previo consenso, anche presso altre banche non appartenenti al Gruppo MPS.

I dati utilizzati sono sempre proporzionati alla natura, durata e importo dell’affidamento richiesto, trattati nel rispetto della riservatezza e, ove possibile, in forma anonimizzata o aggregata. Non vengono trattate informazioni rientranti tra le categorie di dati c.d. “particolari” ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2016/679, in seguito GDPR. Maggiori dettagli sono riportati nel paragrafo 5.2 dell’informativa.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- valutazione del merito creditizio in caso di richiesta di affidamento;
- aggiornamento periodico del rating e monitoraggio costante del rischio creditizio, anche a livello di Gruppo, sulla clientela affidata e su quella titolare di un rapporto di conto corrente (in quest’ultimo caso, si monitora il potenziale rischio di credito derivante da possibili sconfinamenti).

Il trattamento dei dati personali effettuato per le suddette finalità ha come base giuridica l’esecuzione di obblighi di legge al rispetto dei quali la Banca è soggetta (art. 6.1 lettera c del GDPR). In ossequio a tali obblighi è possibile anche la circolazione dei dati personali tra società del Gruppo, ciascuna Titolare del Trattamento, esclusivamente per finalità di gestione del rischio di credito a livello di Gruppo.

Per il perseguimento delle finalità indicate in questo paragrafo e nel rispetto delle condizioni di liceità del trattamento previste dal GDPR, la Banca può comunicare i dati a determinati soggetti (quali, a titolo esemplificativo, soggetti che svolgono servizi di varia natura, funzionali all’attività della Banca), anche esteri, che utilizzano i dati ricevuti in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR.

¹ Capital Requirements Regulation CRR; Capital Requirements Directive CRD IV; orientamenti EBA e Commissione Europea e norme di attuazione di Banca d’Italia
Documento aggiornato a settembre 2025

Per quanto attiene al trattamento delle informazioni presenti nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse ai sensi dell'art. 6.1 lettera f del GDPR. A tal proposito, per maggiori dettagli si rinvia alla specifica informativa resa in fase di concessione di un affidamento.

L'utilizzo dei dati per le finalità sopra indicate può avvenire anche mediante sistemi di Intelligenza Artificiale, come tecniche di *Machine Learning*, che consentono di esaminare dati strutturati e non strutturati, come le causali dei bonifici e i conti correnti personali e cointestati, per costruire una visione complessiva del comportamento finanziario del cliente. La base giuridica per lo sviluppo, personalizzazione e addestramento di modelli di Intelligenza Artificiale è il legittimo interesse della Banca, rispetto al quale l'interessato può esercitare il diritto di opposizione nei limiti di quanto previsto dall'art 21 del GDPR.

La Banca può inoltre utilizzare un processo decisionale automatizzato (art. 22 del GDPR) per stabilire se approvare o meno una richiesta di credito. La valutazione si basa sul profilo di rischio stimato dai modelli e su soglie di affidabilità definite dalla Banca, in linea con la strategia di gestione del rischio e con gli obiettivi aziendali. Nei casi in cui il profilo di rischio non ricada nelle soglie di accettazione o rifiuto predefinite, è previsto l'intervento umano.

Questo processo automatizzato, basato su sistemi tecnologici, consente alla Banca di prendere decisioni corrette e responsabili in merito ai prestiti concessi. La base giuridica che legittima questo trattamento è l'adempimento di un obbligo di legge (art. 22, comma 2, lettera b del GDPR) imposto dalla normativa prudenziale europea (CRR, CRD IV), dalle disposizioni di Banca d'Italia, dal TUB e dalla Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD II).

La Banca predispone sistemi di monitoraggio per verificare la stabilità e la coerenza dei parametri utilizzati dagli algoritmi. Per assicurare l'affidabilità dei modelli, i dati sono sottoposti a controlli di qualità (*data quality*) e le serie storiche vengono aggiornate periodicamente, in modo da riflettere le condizioni economiche e sociali attuali. L'obiettivo è garantire equità, correttezza e trasparenza delle decisioni, evitando possibili forme di discriminazione indiretta o trattamenti ingiustificati.

Tutto ciò avviene nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), delle normative di vigilanza, delle raccomandazioni dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) e delle Direttive europee sul credito come ad esempio la nuova Direttiva CCD II sul credito al consumo e la Direttiva MCD sul credito immobiliare per i consumatori e il Testo Unico Bancario.